

249.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	5897	Disegno di legge di ratifica n. 2011 (Articoli)	5893
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti alla Corte)	5899	Disegno di legge di ratifica n. 2081: (Articoli)	5894
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	5897	(Emendamento)	5894
Disegno di legge di ratifica n. 2082: (Articoli)	5889	Documenti ministeriali (Trasmissione)	5898
(Emendamento)	5889	Missioni valedoli nella seduta del 5 ottobre 1993	5897
Disegno di legge di ratifica n. 2473: (Articoli)	5890	Proposte di legge: (Adesione di deputati)	5897
(Emendamento)	5890	(Annunzio)	5897
Disegno di legge di ratifica n. 2008: (Articoli)	5891	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	5899
(Emendamento)	5891	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5899
(Ordine del giorno)	5891	ERRATA CORRIGE	5899

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A ROMA IL 18 APRILE 1991 (2082);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, CON ALLEGATI, FATTA A NEW YORK IL 9 MAGGIO 1992 (2473);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLO STATUS GIURIDICO DEL LAVORATORE MIGRANTE, ADOTTATA A STRASBURGO IL 24 NOVEMBRE 1977 (2008);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E BOLIVIA, FATTO A ROMA IL 30 APRILE 1990 (2011);

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA L'ITALIA E IL PERÙ, FIRMATO A ROMA IL 25 OTTOBRE 1991 (2081).

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2082, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 84 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 84 milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2473, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, adottata a New York il 9 maggio 1992.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni annui per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. Le predette somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2008, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 della convenzione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800.000 annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che il frontalierato è ormai una costante dell'evoluzione economica della fascia di confine, in particolare quella italo-svizzera;

rilevato che questa particolare categoria di lavoratori mantiene precarie condizioni di inquadramento e di tutela, non avendo diritti equiparati a quelli dei lavoratori stranieri domiciliati in Svizzera

impegna il Governo

ad attivare le relazioni con la Confederazione elvetica per avviare una trattativa bilaterale, in vista di un globale aggiornamento dell'accordo di emigrazione del 1964 al fine di:

ridefinire lo *status* del frontaliere equiparandolo nei diritti al lavoratore straniero domiciliato in Svizzera;

rinegoziare la percentuale dei ristorni fiscali a vantaggio dell'Italia;

precisare le modalità di funzionamento dell'assicurazione per la disoccupazione e le modalità di trattenuta alla fonte del contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale;

regolamentare l'accesso comune ai due Paesi dei dati in possesso dei dipartimenti di polizia e lavoro dei cantoni svizzeri sulla consistenza e composizione del frontalierato per consentire una prima forma di censimento.

(9/2008/1).

Ciabbarri.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2011, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo stesso.

ARTICOLO 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2081, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

ARTICOLO 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 1.

La Commissione.

ARTICOLO 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 5 ottobre 1993.**

Aimone Prina, Artioli, Bampo, Caccia, Caroli, Coloni, Raffaele Costa, Dalla Chiesa Curti, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Dorigo, Ferrarini, Fincato, Foschi, Fracanzani, Gasparotto, Gorgoni, Gottardo, Luigi Grillo, Lo Porto, Malvestio, Matulli, Pappalardo, Pizzinato, Poti, Sacconi, Savio, Spini, Tassone.

Annunzio di proposte di legge.

In data 4 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRI: « Istituzione dell'albo professionale dei consulenti informatici » (3190);

IMPOSIMATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità politiche ed amministrative, dirette o indirette nella gestione del Banco di Napoli, o comunque ad essa riferibili » (3191).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati ad una
proposta di legge.**

La proposta di legge PERABONI ed altri: « Modifiche al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante norme per il concorso notarile » (2837) (annunziata nella seduta del 25 giugno 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Magistroni, Alda Grassi, Anghinoni, Polli, Calderoli, Bertotti, Leoni Or-

senigo, Aimone Prina, Mazzetto, Giammarco Mancini, Matteja, Oreste Rossi, Magnabosco, Latronico, Flego, Bonato, Frontini, Maurizio Balocchi, Ongaro, Comino, Terzi, Arrighini, Asquini.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 4 agosto 1993 n. 272 e 4 agosto 1993, n. 274, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali » (3048);

« Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 274, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente » (3050).

**Assegnazione di atti e proposte di atti
normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L237 del 22 settembre e C257 e C259 del 22 e 23 settembre 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla II Commissione (Giustizia):

COM (93) 406 – Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 93/76/CEE – Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE);

alla IX Commissione (Trasporti):

COM (93) 406 – Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e sinistri aerei;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 93/74/CEE – Direttiva 93/74/CEE del Consiglio concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

Direttiva 93/76/CEE – Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 93/74/CEE – Direttiva 93/74/CEE del Consiglio concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/74/CEE – Direttiva 93/74/CEE del Consiglio concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

COM (93) 387 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi;

COM (93) 420 – Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

**Trasmissione
dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 settembre 1993, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 marzo 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dai ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

I ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, con lettera in data 30 settembre 1993, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1994 (doc. XIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 2 otto-

bre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 7 giugno 1993, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive) nonché l'approvazione di piani aziendali comportanti l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria (articolo 1 della legge n. 223 del 1991) e reiezione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti e — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — sarà altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, non appena sarà costituita.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nei mesi di agosto e settembre 1993 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con legge 7 giugno 1974, n. 216, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Marco Onado a componente della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

Tale richiesta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (finanze).

Annunzio di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 settembre 1993, a pagina 5833, prima colonna, riga trentaduesima, dopo le parole « agli articoli » devono intendersi aggiunte le seguenti: « 81 e »; alla riga trentacinquesima, dopo la parola « aggravata » debbono intendersi aggiunte le seguenti « e continuata ».

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-249
Lire 500